

Avv. FR. SANTORO FAIELLA

LE PERIZIE

NEL


PROGETTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

PER IL REGNO D'ITALIA

Estratto da « La Scuola Salernitana » Anno VII, N. 3-4

SALERNO
STAB. TIP. FRATELLI JOVANE

1906



IV - c - 52

*Omaggio
fr. Santoro Faiella*

Avv. FR. SANTORO FAIELLA

REGISTRATO

BIBLIOTECA
"GIOVANNI CUOMO"
SALERNO

LE PERIZIE

NEL

PROGETTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

PER IL REGNO D'ITALIA

Estratto da « La Scuola Salernitana » Anno VII, N. 3-4

SALERNO
STAB. TIP. FRATELLI JOVANE

1906

Mi propongo di riassumere le principali norme, che il progetto del codice di procedura penale italiano detta in ordine alle perizie, e d'illustrarne brevemente il sistema.

Durante l'istruttoria di un processo, quando per un determinato accertamento si richiedano speciali conoscenze, il giudice assume una perizia (art. 211). *Fuori de' casi urgenti*, la nomina, con indicazione del nome del perito, del giorno e dell'ora in cui saranno cominciate le operazioni, è notificata agl'imputati che vi abbiano interesse, i quali sino a quando esse non sieno compiute, hanno diritto di scegliere di accordo un perito. Se siavi dissenso nella scelta, questa è fatta dal giudice fra' periti indicati dagl'imputati (art. 214). Salvo che ne' reati di competenza del pretore, per la facilità della prova, e per la tenuità del reato, si ritenga non necessario, *e sempre fuori dei casi urgenti*, se l'autore del reato sia ignoto, o gl'imputati non scelgano alcun perito, o non anticipino le spese, ovvero il perito scelto non si presenti, il giudice nomina di ufficio il secondo perito, sospendendo, *se occorra*, le operazioni. La nomina suddetta s'intende revocata, se durante le operazioni si presenti il perito scelto dagl'imputati (art. 215). I periti hanno tutti gli stessi diritti e le stesse prerogative e procedono insieme alle operazioni (art. 216). Pri-

ma che queste comincino il perito nominato dal giudice può essere recusato per tutte le ragioni che consentono la ricusazione del giudice (art. 218). I periti procedono alla perizia in presenza del giudice, dei difensori e — ove il giudice lo ritenga necessario — anche dell'imputato (art. 219); sotto la direzione del giudice, che fa loro le domande e le osservazioni per iscritto o a voce, di ufficio o su istanza delle parti (art. 221); e danno il loro parere motivato che è subito trascritto nel verbale (art. 222). In caso di disaccordo fra' periti o di difficoltà delle indagini, il giudice può fissare un termine per la presentazione della relazione scritta, e, ove occorra, può prorogarlo per giusta causa (articolo 223).

Qualora la divergenza perduri, prima della scadenza del termine, i periti ne riferiscono al giudice, il quale provoca dal presidente del tribunale la nomina di un terzo perito. Le operazioni eseguite sono, se occorre, possibilmente rinnovate e ogni altra operazione ritenuta utile è eseguita in presenza del nuovo perito (articolo 224). Compite le operazioni, i tre periti prendono le loro conclusioni fuori la presenza del giudice e delle parti. L'ufficio di relatore è assunto dal perito nominato dal presidente, se i periti a maggioranza non abbiano fra loro designato un altro (art. 225). Nella relazione deve indicarsi il parere di ciascuno de' periti (art. 226). *Se il parere de' periti non offre gli elementi necessari per la scoperta della verità*, il giudice ordina una nuova perizia, alla quale si procede allo stesso modo. I nuovi periti non solo hanno comunicazione della prima perizia, ma possono chiedere ai primi periti tutti i chiarimenti necessari (art. 228). Tre giorni prima dell'apertura del dibattimento le parti possono chiedere che sia citato il perito che ha dato da solo, ovvero uno de' due periti che hanno

dato di accordo il loro parere nel procedimento; e, se dissentano nella designazione, questa è fatta dal presidente o dal pretore. Se per disaccordo de' due primi nominati, i periti sieno stati tre, non può essere citato al dibattimento che il perito relatore (art. 413).

Qualora prima del dibattimento alcuna delle parti stimi necessario un determinato accertamento, per cui si richiedono speciali conoscenze, e intorno al quale nel procedimento non abbia avuto luogo perizia, ne fa istanza al presidente e al pretore che possono nominare un perito, ovvero rinviare gli atti all'istruttore, perchè si proceda alla perizia nel modo stabilito per l'istruzione formale (articolo 413). Allo stesso modo si provvede quante volte dal dibattimento risulti la necessità di altro accertamento, al quale non siasi provveduto, o fatti nuovi facciano ritenere che la perizia precedente possa subire modificazioni nelle conclusioni (articolo 452).

Queste le disposizioni che nel progetto regolano in generale tutte le perizie. Vi sono poi norme speciali per le perizie in casi di morte (articolo 231), di lesioni personali (articolo 232), d'infermità di mente dell'imputato (articoli 233 e 234), d'incendio (art. 235), di delitto contro la proprietà (articoli 236 e 237); di falsità (articoli 238 e 242).

Le norme propuguate dalla dottrina, e adottate dalla legislazione in ordine alla perizia sono varie, ma possono considerarsi come appartenenti a due opposti sistemi: l'uno che va dalla libera scelta del perito sino al difensore perito, l'altro che parte dalla perizia ufficiale per arrivare al perito giudice (*perizia legale, giurì peritico o giuria suppletoria*). Tenuto conto che « *ciascun sistema, esaminato nel suo complesso, incontra autorevoli sostenitori e racchiude in sè elementi di vero* », il progetto

tende ad attuarne uno, « *che, senza la vana pretesa di rimuovere tutti gl' inconvenienti, riesca almeno, con soluzione abbastanza soddisfacente, ad accogliere e armonizzare fin dove sia possibile i pregi maggiori di metodi diversi* » (1).

Il sistema del progetto poggia sui seguenti principi:

a) partecipazione alla prova tecnica di un perito liberamente scelto dall'imputato fra le persone di sua fiducia;

b) istituzione della perizia in contraddittorio fin dal primo inizio delle operazioni;

c) citazione di un sol perito in dibattimento.

Non si può adottare la *perizia ufficiale* senza imporre al giudice le conclusioni del perito o istituire un giuri peritico. Ad evitare queste conseguenze del sistema, bisogna lasciare che il giudice esamini « *se e fino a qual punto i periti abbiano risposto a' quesiti loro presentati, se e fino a qual punto l'opera loro siasi mantenuta nella cerchia del mandato affidato, se le deduzioni tecniche e scientifiche sieno fondate, se, infine, le conclusioni sieno rilevanti per il diritto positivo* » (2). Ma ciò importa ammettere libertà di discussione intorno alla perizia, con la possibilità che ne sia richiesta e ordinata la revisione per effetto di perizie stragiudiziali; o che ne sieno distrutte le conclusioni, sia mediante il dubbio intorno alle circostanze di fatto su cui esse si trovino fondate e di cui non possa ripetersi l'accertamento, sia mediante l'opinione di reputati trattatisti.

Dunque, se, davvero volesse darsi carattere ufficiale alla perizia, occorrerebbe, che il voto del perito fosse obbligatorio per il giudice, o che, in qualunque modo, si affidasse al pe-

(1) *Rel. minist.*, pag. 313-314.

(2) *Rel. cit.*, p. 323.

rito la decisione del punto sottoposto al suo esame.

Ma ciò innanzi tutto è incompatibile con l'indole della perizia, che è mezzo di prova, « *mezzo di accertamento di un fatto a base di altrui dichiarazione* » (1); e come ogni altro mezzo d'istruzione dev'essere soggetto alla libera discussione delle parti e alla libera valutazione del giudice. La confusione della funzione di perito e della funzione di giudice (confusione che si verificherebbe così per l'obbligo del giudice di attenersi al voto del perito come per l'istituzione del giuri di periti) toglierebbe ogni attendibilità al giudizio, in quanto a colui che è chiamato a portare nella causa il contributo di speciali cognizioni, si affiderebbe il mandato di determinare il valore di questo contributo rispetto alla causa.

Il perito-giudice non è figura meno strana del testimone-giudice; ed obbligare il giudice ad attenersi alla dichiarazione del perito val quanto obbligarlo ad attenersi alla dichiarazione del testimone.

Invece, come accade per quest'ultima, l'accoglimento da parte del giudice della dichiarazione del perito deve dipendere dall'attendibilità di essa.

Nè si dica che il giudice, « *anche se è un pozzo di scienza legale* », non ha competenza « *per sentenziare in dibattute questioni* » scientifiche (2), giacchè è molto agevole rispondere:

che, se si tratta di *dibattute questioni scientifiche*, di questioni, cioè, alle quali si può in nome della scienza rispondere in un modo e in un altro, moralità e giustizia vietano che, a' fini della causa, esse si facciano apparire come scientificamente incontroverse;

(1) MORTARA, *Comm.*, III, 664.

(2) Dott. ERMANNO CHILESOTTI, *Lettera aperta all'avv. BORTOLOTTI*, rip. in *Riv. pen.*, 1905, p. 238.

che il giudice non risolve questioni scientifiche, ma questioni di fatto (1), e intorno a queste forma il suo convincimento, *allo stato della scienza*, ordinando, ove occorra, una nuova perizia e risolvendo il dubbio in favore o contro dell'imputato, secondo che l'onere della prova incomba oppur no all'accusa;

che, se il giudice non potesse formare il proprio convincimento intorno a una grave questione, senza vincere in competenza coloro che la questione gli prospettano in vario senso, non di rado, per l'importanza e la discutibilità della tesi e per la valentia de' difensori delle parti, una questione giuridica richiederebbe l'opera di uno speciale magistrato.

Ma non è tutto. Se il giudice dovesse senz'altro accettare le conclusioni del perito, o a questo dovesse essere affidata la funzione di giudice, la sentenza, per la molteplicità delle quistioni tecniche, lungi dal costituire un tutto organico, risulterebbe di vari segmenti. Così nel recente processo di Perugia si sarebbero avuti quattro responsi tecnici: il balistico, lo psichiatrico (in ordine alle condizioni mentali della vittima), il medico-legale (in ordine alla natura e alla descrizione della ferita) e il calligrafico!

Ben dice il BORTOLOTTO: « *Se, come logicamente si deve concludere, tutte le funzioni peritali debbono avere uguale ordinamento, presso ogni magistratura si dovrebbero costituire vari collegi tecnici, a seconda delle varie esigenze delle cause, e sarà gran ventura se, di fronte a tali suoi immanenti coadiutori, il giudice potrà affermare un principio di diritto senza sentirsi vincolato alla loro pronunzia.*

« *E se nel giudizio noi abbiamo, per le garanzie di giustizia, vari gradi di giurisdizione, altrettanto*

(1) GUIDO BORTOLOTTO, in *Riv. pen.*, 1905, p. 116 e 239.

si potrà pretendere per la giuria tecnica, fino ad arrivare ad ammettere la necessità di una Suprema Corte peritale di fronte agl'inevitabili dispareri fra periti di prima istanza e periti di appello » (1).

Poichè gli errori inerenti al sistema della *perizia ufficiale* non sono evitabili, bene ha fatto il progetto a stabilire la libera scelta del perito. Gli errori di questo secondo sistema possono evitarsi, come prova il progetto stesso... con averli evitati.

Difatti non solo non vi è traccia di quella *difesa tecnica*, che nocerebbe alla scienza, ma, confinata come è la perizia nel periodo istruttorio, mentre da un lato è garantito il completo svolgimento delle operazioni tecniche, può dirsi dall'altro ottenuta « *la soppressione de' dibattiti peritali ne' pubblici dibattimenti* », recentemente invocata dalla Facoltà medica di Roma.

L'obiettività della ricerca peritale è insidiata da cause di varia natura. « **La scuola, il metodo delle indagini, le tendenze intellettuali, le prevenzioni dottrinali, son coefficienti che assumono preponderanza in tante specie di perizie, così civili come penali, e che hanno per risultato finale di stabilire le conclusioni di esse su la base della **opinione personale del perito piuttosto che su quella di elementi scientifici o tecnici.**** » (2). La probabilità di questi pericoli ordinari di ogni perizia crescono per lo stimolo che esercita su la vanità de' periti la teatralità de' nostri dibattimenti; e diminuisce, quando per essere state le operazioni obbiettive eseguite in contraddittorio, resta circoscritto il campo di discussione.

Nel momento in cui sorge la necessità della perizia sono, dunque, nominati due periti, uno dal giudice, l'altro

(1) *Ivi*, 240.

(2) MORTARA, *Comm.*, III, 604.

BIBLIOTECA
GIOVANNI CUOMO
SALERNO

dagl' imputati. Sarebbe preferibile attribuire, piuttosto che al giudice, al querelante, se costituito in parte civile, o, in mancanza, al pubblico ministero, la nomina di uno dei periti. È vero che questo mio concetto si ricollega a quello più generale, che *il diritto di ricerca debba essere attribuito alle parti in processo, ed eventualmente, come ufficio proprio, affidato, per la funzione offensiva, al pubblico ministero* » (1); ma credo che esso possa essere attuato, quantunque il progetto riconosca al giudice il diritto d' iniziativa. A prescindere che la perizia in contraddittorio presupporrebbe appunto la nomina de' periti fatta dalle parti, non trovandosi il giudice in contraddizione con nessuna di esse, sarebbe così eliminato il grave inconveniente (altrimenti ineliminabile) della nomina de' due periti fatta dallo stesso giudice, quando « *l'autore del reato sia ignoto, o gl' imputati non scelgano alcun perito, o non anticipino le spese, ovvero il perito scelto non si presenti* ». Poichè il pubblico ministero può sempre esercitare il suo diritto di scelta, è logico che il giudice supplisca al mancato esercizio del diritto di nomina del perito da parte dell' imputato; è giusto che a costui egli nomini il perito, così come all' atto dell' interrogatorio gli nomina il difensore (art. 195).

La relazione al progetto osserva giustamente che « *più che dalla valentia (dei periti), dal reciproco controllo debbonsi attendere buone perizie* »; ma dubito fortemente, che un simile controllo si verificherebbe fra periti nominati dallo stesso giudice.

D'altra parte la nomina del secondo perito sarebbe sempre fatta a tempo? La necessità di sospendere le operazioni in attesa dell' intervento di esso sarebbe sempre riconosciuta?

Secondo il mio concetto i due pe-

(1) LUCCHINI, *Elementi*, 218.

riti dovrebbero essere nominati simultaneamente dalla parte civile, o dal pubblico ministero, e dal giudice nell'interesse dell'imputato; e la nomina fatta dal giudice dovrebbe intendersi revocata al presentarsi del perito scelto dall'imputato.

Non bisogna perdere di vista che in generale è d'interesse sociale, così la funzione del pubblico ministero come quella del difensore dell'imputato; e che, in ispecie, è d'interesse sociale che il contraddittorio fra periti sia effettivo e non di pura forma; perchè sarebbe dannoso per la giustizia il prevalere della *funzione offensiva*, non meno del dubbio su la serietà del controllo esercitato dal perito dell'imputato.

L'effettività del contraddittorio nel procedimento d'istruzione assicura la rapidità del dibattimento, e rende più difficile che il reo si salvi e lo innocente sia colpito.

Nè basta che il contraddittorio sia effettivo, occorre che esso sorga in tempo, cioè « *fin dall'inizio delle operazioni obbiettive. Come dimostra costantemente l'esperienza, quando un abile difensore vuol ostacolare l'accertamento della verità nel giudizio definitivo, si studia di ricostruire la generica; e, se l'operazione non si possa ripetere, getta un dubbio nell'animo de' giudici ricordando che la sua assenza nella perizia istruttoria non ha permesso di richiamare su le sue osservazioni l'attenzione del giudice istruttore. Ciò più non accadrebbe se il perito di difesa avesse preso parte alla perizia istruttoria; chè l'operato di lui mal potrebbe essere disconosciuto dal difensore* » (1).

Secondo me questo è il principal merito del progetto; ma, appunto per ciò, è indispensabile che alla nomina de' periti sia provveduto in modo che

(1) *Rel. cit.*, 319.

la legge non resti lettera morta nelle sue disposizioni migliori.

Vi ha di più. Ove il mio concetto fosse accolto, il terzo perito nel disaccordo de' primi due potrebbe essere nominato dal giudice, e sarebbe eliminato un altro non piccolo inconveniente. Questa nomina presuppone lo studio del processo e la conoscenza dell' indole del dissidio sorto tra i due periti; ma troppe sono le cure dalla legge affidate al presidente del tribunale, perchè questi possa dedicarsi a tali indagini. Ond' egli finirà quasi sempre per farsi proporre il terzo perito dal giudice, il quale così, quando non li abbia nominati tutti e tre, avrà nominati due periti.

Non si potrebbe poi mai consentire all'eccezione fatta *per i casi urgenti*. L'elasticità della frase si presta a nascondere gli eccessi che, non essendo a tempo riparabili, possono riuscire dannosi alla giustizia sia per l'esclusione del controllo da parte del perito dell'imputato (esclusione che può dar luogo a un'ingiusta condanna), sia per il dubbio su la sincerità delle operazioni peritali (dubbio che può dar luogo a un'ingiusta assoluzione).

È inutile dire che, se si accettasse l'idea di affidare la nomina di uno de' periti alla parte civile, o al pubblico ministero, l'eccezione de' *casi urgenti* non avrebbe ragion d'essere. Ma, anche a lasciare la nomina dei periti così come si trova regolata dal progetto, potrebbe ne' casi urgenti come, negli altri indicati nell'art. 215, darsi al giudice la nomina del secondo perito, sempre con la salvezza di cui nel caso del detto articolo, che « la nomina suddetta s'intende revocata, se, durante le operazioni, si presenti il perito scelto dagl'imputati ».

In tutti questi casi però il giudice, prima dell'inizio delle operazioni, dovrebbe avvertire il perito delle ragioni della nomina; e quest'avverten-

za dovrebbe constare, sotto pena di nullità, dal verbale delle operazioni.

Il progetto non richiede che la scelta de' periti sia fatta da uno speciale albo. Esaurienti ci sembrano le ragioni, che motivarono la esclusione dell' albo. « *Quale menomazione non riceverebbe il principio fondamentale della libera scelta, se un perito non potesse proporsi dalle parti solo perchè non iscritto formalmente in un albo? E, d'altra parte, con quali criteri giudicare, e con quale eguaglianza, circa gli elementi che abilitano all'iscrizione? E come prevedere tutte le specialità e le necessità delle ricerche, e tenere l'albo in piena rispondenza col movimento della scienza e delle persone che professano gli studi più diversi? Come non prevedere che taluni, e forse i migliori, potrebbero essere costretti a rifiutare l'iscrizione nella lista ufficiale, mentre potrebbero essere in grado di accettare un incarico specifico? L'assunzione, in casi di urgenza, di periti, estranei all'albo non varrebbe di per sè a screditare, per una semplice questione formale, l'attendibilità della perizia? » (1).*

Se non che ben diversa da quella dell' albo è la questione intorno alla qualità di perito; e la questione assume la maggiore importanza in rapporto alle perizie mediche, sia perchè queste sono le più frequenti, sia perchè in nessun altro professionista come nel medico possono coesistere la attitudine professionale e l'incapacità tecnico-legale.

Innanzi a certi verdetti di assoluzione come innanzi a certi dibattiti peritali noi gridiamo allo scandalo, senza pensare che la causa vera di molte assoluzioni deve cercarsi nella deficiente orditura de' relativi processi; e che molte discussioni medico-legali in pubblico dibattimento sono fondate su le manchevolezze della pe-

(1) *Rel. cit.*, 31f.

ria eseguita nel periodo istruttorio (1). E, del resto, quale meraviglia, se fuori delle sedi di tribunale è così difficile avere un abile perito medico?

Secondo il progetto Costa del 1897 i medici, per essere iscritti nell'albo de' periti, avrebbero dovuto subire un esame di abilitazione vertente su la medicina legale, su la psichiatria, su l'igiene ecc.; sarebbero stati ammessi di ufficio i professori delle facoltà mediche, i medici provinciali (?), i primari degli ospedali, i medici militari superiori e certi specialisti. Il decreto 21 novembre 1893 che vige in Francia attribuisce alle Corti di Appello, su proposta de' tribunali di prima istanza, la facoltà d'iscrivere nell'albo de' periti i medici che esercitino almeno da cinque anni; ma, in determinati casi, consente l'affidamento della perizia a chi non è iscritto nell'albo.

Ora, ripeto, non è questione di forma ma, di sostanza; non d'iscrizione in un albo speciale, ma di attitudine e di competenza speciali. Poiché altro è medico e altro è perito medico-legale, la perizia deve essere affidata — a meno che la scelta non cada su di un professore di Università — a chi per titoli o esami abbia conseguito il diploma di perito medico-legale.

L'albo invece non deve avere che funzione di *pro memoria*, per una più conveniente scelta da parte del giudice, in conformità del progetto (2).

In ordine alle perizie psichiatriche l'art. 213 dice, che esse « sono affidate a medici particolarmente versati in questa disciplina o in quelle di medicina legale, o di scienze affini, o a' medici direttori o assistenti de' pubblici manicomi ».

Con questa disposizione si sarebbe inteso di stabilire che « trattandosi

(1) Cfr. DE CRECCHIO, *Perizie, revisioni e consulti medico-legali*, Morgagni, 1869.

(2) *Rel. cit.*, 317.

di perizie psichiatriche, che sono di più grave momento ne' rapporti penali.... i periti sieno qualificati per particolari titoli accademici o professionali » (1). E l'intenzione era certamente ottima, ma non mi sembra sia stata bene espressa nell'articolo 213; giacchè, tenuto conto dell'eccessiva indeterminatezza delle parole « particolarmente versati », le quali non richiedono che si tratti di medico fornito di « particolari titoli accademici o professionali », la perizia psichiatrica può essere affidata a qualsiasi cultore di medicina legale, vale a dire (allo stato attuale degli studi) a qualunque medico.

Ciò senza dire che, con disporre che le perizie psichiatriche debbono affidarsi a coloro che sono « particolarmente versati in medicina legale », si ammette che le altre perizie medico-legali possano affidarsi a medici, che non sieno « particolarmente versati in medicina legale »: cosa per verità poco prudente!

Appunto perchè la perizia psichiatrica è di « grave momento ne' rapporti penali », ritengo che essa debba essere affidata, o a professori di psichiatria o antropologia criminale, o a' medici direttori o assistenti de' pubblici manicomi.

Occorre pur dire che, qualunque sistema si adotti, deve cessare l'insidia, che alla bontà della perizia viene dalla nostra *ineffabile* tacagneria. A che dettare delle ottime norme su l'esecuzione delle perizie, se continueranno a piovere dal Ministero i rimproveri su la gravità delle spese per esse erogate? Bisogna preoccuparsi di spendere bene non di spendere poco; e convincersi, che poche centinaia di lire pagate in più durante il procedimento possono produrre un risparmio di parecchie migliaia di lire, se, per effetto della più completa istruzione del processo,

(1) *Rel. cit.*, 317, nota

il dibattimento è evitato o reso più spedito.

Avendo già detto del contraddittorio mi preme ora rilevare che esso, quando sia occorsa la nomina del terzo perito, deve risultare dalla relazione peritale, che indica il parere motivato di ciascuno de' periti (articolo 226), a differenza di quanto dispone l'art. 264 c. p. c., secondo il quale « *in caso di divergenza di opinioni fra' periti si esprimono i motivi delle diverse opinioni senza indicare il nome de' periti che le hanno espresse* ». Lasciamo andare, che lo stesso codice di proc. civ. rende inutile questo divieto, consentendo all'autorità giudiziaria di chiedere « anche oralmente ulteriori chiarimenti » ai periti (art. 269), e che un'analoga disposizione contiene l'art. 227 del progetto in esame, non è inutile che il giudice conosca da quali periti provengano i vari pareri. « *Appunto perchè il giudice è incompetente, o poco competente, in una questione, è bene che attinga anche dal credito personale de' singoli periti qualche elemento per orientarsi. Ed è omaggio doveroso alla legge della sincerità; sarebbe ingenuo chi credesse che resti davvero ignoto quale sia l'opinione di un perito, quale quella di un altro* » (1).

Il maggior vantaggio, secondo me, sta nel fatto, che ciascun perito, non trascurerà che nella relazione il proprio parere sia riportato in modo completo. Ond'è che la relazione, benchè estesa da un solo di essi, avrà la effettiva collaborazione di tutti e tre i periti.

Conseguenza del contraddittorio fra' periti nel periodo del procedimento è l'abolizione della discussione de' periti nel dibattimento. Se i due periti furono concordi, basterà che uno di essi sia citato in dibattimento; e se fu necessario l'inter-

(1) MORTARA, *Comm.*, III, 688.

vento di un terzo arbitro, il perito relatore riferirà all'udienza su le operazioni eseguite e su le conclusioni raggiunte.

Osserva in proposito la relazione al progetto che quando « *siasi proceduto ad una perizia istruttoria con tutte le garanzie del contraddittorio e della pubblicità per le parti, bene può essere sufficiente nel dibattimento la lettura, e, ove occorra, la dichiarazione di uno dei periti in grado di presentare esattamente al giudice la decisione collegiale e il parere di coloro che ne hanno dissentito* » (1).

La bontà della riforma dipende, dunque, dal contraddittorio; e però ripeto, che esso, ove le disposizioni del progetto non sieno modificate, potrebbe spesso non essere sincero o non sorgere a tempo.

Dato il sistema accolto dal progetto, trovo assolutamente inopportuna e pericolosa la citazione del perito relatore in dibattimento, tranne che l'imputato sia stato rinviato a giudizio contro le conclusioni della perizia. Fuori che in questa ipotesi, del resto poco probabile, l'opera dei periti dovrebbe cessare con il parere motivato in caso di accordo, e con la relazione in caso di dissenso. La citazione del perito relatore in dibattimento importa la possibilità, che egli venga ad aggiungere nuovi argomenti a sostegno delle conclusioni, sicuro che, per l'assenza del contraddittore, non gli si possano opporre nuove risposte.

Se con la relazione cessa il contraddittorio, in dibattimento bisogna contentarsi di leggere la relazione, la quale deve contenere le conclusioni e gli argomenti a favore e contro di esse.

Mi pare poi che quando la necessità della perizia sorga in dibattimento, convenga, sempre che non si tratti di reato di lieve entità, disporre il rinvio degli atti all'istruttore,

(1) p. 515.

per l'esecuzione della perizia nel modo stabilito per l'istruzione formale.

Il progetto stabilisce che le parti possono ricusare il perito nominato dal giudice per tutte le ragioni che consentono la ricusazione del giudice (art. 219); ma non ripete per il perito la disposizione dell'art. 44, secondo la quale il giudice deve astenersi quando siavi un motivo di ricusazione da esso conosciuto, ancorchè non proposto. Si potrebbe dire, come un insigne procedurista fa per il codice di procedura civile, che, ammessa la ricusazione de' periti per gli stessi motivi stabiliti rispetto a' magistrati, è « *corollario logico che i periti hanno come i magistrati il dovere di astenersi, quando sia loro noto il motivo per cui potrebbero essere ricusati* » (1). Ma meglio varrebbe eliminare il dubbio.

Quanto a' motivi di ricusazione, opportunamente il progetto non solo segna fra essi la « *relazione intima* » tra il giudice o alcuno de' suoi prossimi congiunti e una delle parti, ma, *contemperando con una formula generica più recisa e meno comprensiva il metodo della specificazione de' casi di astensione e di ricusazione* (2), aggiunge, da ultimo, che il giudice può essere ricusato *se per altro motivo della stessa gravità debba sospettarsi della sua imparzialità* (art. 45 n. 6).

Ond'è che, ad esempio, il medico curante di una delle parti può essere ricusato come perito (3).

(1) MORTARA, *Comm.*, III, 681.

(2) *Rel. cit.* p. 106.

(3) Il caso si è recentemente presentato nella pratica per una perizia in causa civile, senza possibilità di ricusazione, perchè il codice di procedura civile non ammette nè la ricusazione per « *relazione intima* » nè quella per « *sospetto di parzialità* ». Quest'ultimo motivo, invece, trovasi indicato con identica espressione (*Besorgniss der Befangenheit*) nel codice di procedura civile e nel codice di procedura penale germanici, rispettivamente a' §§ 42 e 24.

Infine mentre l'art. 216 stabilisce a favore di tutti i periti « *gli stessi diritti e le stesse prerogative* », secondo l'art. 217 il solo perito nominato dal giudice ha obbligo di prestare l'ufficio.

Si legge in proposito nella relazione: « *per evitare scelte che, per ragioni facilmente rilevabili, potrebbero parere inopportune, si è disposto, in via generale, che l'accettazione dell'ufficio di perito, quando la richiesta venga dall'imputato, sia una facoltà non un obbligo. E non soltanto rispondono a ciò ragioni di convenienza, ma anche gli stessi principi, perchè quando l'incarico viene solo indirettamente dal giudice, ma in realtà dal privato, il rifiuto non facilmente si adatta al concetto di rifiuto ad un ordine della pubblica Autorità* » (1).

Ora quanto alle « *scelte inopportune* », è da osservare che o l'imputato fa un conveniente anticipo di spese, e ci è poco a discutere intorno alla opportunità della scelta del perito; o questo anticipo egli non fa, e, a norma dell'art. 215, il perito è nominato dal giudice. D'altra parte l'art. 210 c. p. punisce il perito che *allegando un falso pretesto* si esime dal comparire; ma il perito *inopportunamente scelto dall'imputato otterrà l'esenzione*, appunto in grazia di quelle ragioni che rendono *inopportuna* la scelta di lui a perito. Infine l'imputato ha interesse a non fare una scelta inopportuna, perchè gli preme l'immediato intervento del perito scelto da lui, a controllo dell'altro nominato dal giudice.

In ordine all'argomento che l'incarico al perito nominato dall'imputato « *viene solo indirettamente dal giudice* », esso prova troppo, perchè si può dire altrettanto de' testimoni che sono citati su richiesta dell'imputato. In ogni caso poi il perito dovrebbe sempre rispondere di trasgressione a un ordine legalmente dato

(1) p. 325.

dall'Autorità competente, a' termini dell'art. 434 c. p.

Se l'art. 260 p. p. del codice di procedura civile sancisce la libertà di rifiutare l'incarico peritale, ciò non può spiegarsi che con la minore entità del danno sociale del rifiuto, giacchè le perizie civili in generale sono meno urgenti e non esigono rapidità di esecuzione (1).

Invece, nel campo della procedura penale non può farsi distinzione tra perito nominato dal giudice e perito nominato dall'imputato, perchè l'esecuzione della perizia nel modo stabilito dal progetto è d'interesse sociale: e l'urgenza delle operazioni peritali non può sussistere che rispetto ad ambedue i periti.

In conclusione, ritenendo esatto nelle linee generali il sistema seguito dal progetto, vorrei che ne fosse meglio garantito il funzionamento, con le seguenti modificazioni:

a) nomina di uno de' periti attribuita al querelante costituito parte civile o al pubblico ministero;

b) nomina del secondo perito da parte del giudice nell'interesse dell'imputato, quando questi non provveda, quando vi sia dissenso fra vari imputati, e in tutti i casi urgenti;

c) attribuzione della nomina del terzo perito al giudice, ove il secondo sia stato scelto dall'imputato; in caso contrario, al presidente;

d) affidamento delle perizie medico-legali a professori di Università o a medici che abbiano conseguito il diploma di perito medico-legale; e delle perizie psichiatriche a professori di psichiatria o di antropologia criminali, e a' direttori e assistenti di pubblici manicomi;

e) esclusione del perito dal pubblico dibattimento;

f) obbligo di prestare l'ufficio anche per il perito nominato dall'imputato o dal giudice nell'interesse dell'imputato.

(1) Cfr. MORTARA, *Comm.*, III, 668.

